




Ultimo: Consiglio dei Ministri numero 20



Attualità Blog In evidenza

DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, numero 65

Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19



19 Maggio 2021 Domenico Leccese

#dl65



Trasmissioni



Basilicata Blog Trasmissioni

IMPATTO ZERO, OSPITE LA PRESIDENTE DELLA CAMERA FORENSE AMBIENTALE

18 Maggio 2021 redazione

Cinzia Pasquale: "Il futuro è green ed è pieno di possibilità"



t.me/lecronache unisciti al nostro canale telegram

Diretta Live | H24





DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, numero 65

Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21G00078) (GU Serie Generale n.117 del 18-05-2021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/2021

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; **Visti** gli articoli 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 16-septies, del citato decreto-legge n. 33 del 2020, che definisce alla lettera a) la Zona bianca, alla lettera b) la Zona arancione, alla lettera c) la Zona rossa e alla lettera d) la Zona gialla;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante: «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante: «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusiva e gravità raggiunti a livello globale;

Ritenuta la straordinaria necessita e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus, prevedendo la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione



Sponsor



Seguici su Twitter

Tweet di @cronachelucane

Cronache Lucane
@cronachelucane
Consiglio dei Ministri numero 20 - Il Consiglio dei Ministri è convocato in data 20 maggio 2021 alle ore 11.15, a Palazzo Chigi - lecronachelucane.it/2021/05/19/con...



5h

Cronache Lucane
@cronachelucane
#antePrima
Puoi acquistarti anche online andando su [@libreria.ilcastelloedizioni.it/mattino](http://libreria.ilcastelloedizioni.it/mattino) @Basilicata [instagram.com/p/CPEZisPLf13/...](https://www.instagram.com/p/CPEZisPLf13/)

6h

Incorpora

Visualizza su Twitter

Tweet e post dai social del Consiglio regionale di Basilicata

dell'epidemia da COVID-19;

Considerato l'avviso espresso dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, nella riunione del 12 maggio 2021;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

Emana il seguente **decreto-legge**:

Art. 1

Limiti orari agli spostamenti

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e **fino al 6 giugno 2021, in zona gialla**, i limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, **hanno inizio alle ore 23:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo**, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute.

2. **Dal 7 giugno al 20 giugno 2021, in zona gialla**, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 1 hanno inizio alle ore 24:00 e terminano alle ore 5:00 del giorno successivo.

3. Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2 per eventi di particolare rilevanza.

4. **Dal 21 giugno 2021, in zona gialla**, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, come rideterminati dal presente articolo.

5. Nelle **zone bianche** non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo.

Art. 2

Attività dei servizi di ristorazione

1. **Dal 1° giugno 2021, in zona gialla**, le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 1, nonché di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Art. 3

Attività commerciali all'interno di mercati e centri commerciali

1. **Dal 22 maggio 2021, in zona gialla**, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di protocolli e linee guida, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 4

Palestre, piscine, centri natatori e centri benessere

1. **Dal 24 maggio 2021, in zona gialla**, le attività di palestre sono consentite in conformità ai

Tweet di @CRBasilicata



CR Basilicata
@CRBasilicata

Museo archeologico Venosa, @LeggieriM5S: scrigno prezioso consiglio.basilicata.it/consiglioinfor...

Incorpora Visualizza su Twitter



Consiglio regional...
5.6K likes

Like Page

Consiglio regionale della Basilicata
11 hours ago

Museo archeologico Venosa, Gianni Leggieri: scrigno prezioso

Dall'Italia e dal mondo

Vaccino Covid, primi test su terza dose in Gb

Pirlo, messaggio alla Juve: "Io mi confermerei"

'Pazzo, porco, razzista': cosa 'pensa' Obama di Trump

La Juve vince la Coppa Italia, Atalanta k.o.



AGI CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ
www.gruppoagi.it

protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e che i locali siano dotati di adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo.

2. **Dal 1° luglio 2021, in zona gialla**, sono consentite le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

3. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 5

Eventi sportivi aperti al pubblico

1. In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 52 del 2021, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale.

La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso.

Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico.

Art. 6

Impianti nei comprensori sciistici

1. Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, è consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33

Art. 7

Attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 8

Parchi tematici e di divertimento

1. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.



Per la tua pubblicità



Via Messina - Potenza

info@lecronache.info

www.lecronache.info

+39 351 94 26 250



con noi puoi tutto



Art. 9

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. 2.

Dal 15 giugno 2021, in **zona gialla**, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.

Art. 10

Corsi di formazione

1. Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 11

Musei e altri istituti e luoghi della cultura

1. In **zona gialla**, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori, garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a condizione che l'ingresso sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.

Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime condizioni di cui al presente articolo, sono altresì aperte al pubblico le mostre.

Art. 12

Linee guida e protocolli

1. I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Art. 13

Disposizioni in materia di scenari di rischio delle regioni

1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16-bis, secondo periodo, le parole: «in coerenza con il documento in materia di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale", di cui all'allegato 25 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020» sono soppresse;

b) al comma 16-bis, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Lo scenario è parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per pazienti COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in una delle zone individuate dal comma 16-septies del presente articolo.»;

c) al comma 16-bis, quarto periodo, le parole «in un livello di rischio o» sono soppresse;

d) al comma 16-ter, primo periodo, le parole «in un livello di rischio o scenario» sono sostituite dalle seguenti: «in uno scenario»;

e) al comma 16-quater, le parole «in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «in una delle zone di cui alle lettere b), c) e d) del comma 16-septies»;

f) il comma 16-quinquies è sostituito dal seguente: «16-quinquies. Con ordinanza del Ministro della salute, le misure di cui al comma 16-quater, previste per le regioni che si collocano nella zona arancione di cui alla lettera c) del comma 16-septies, sono applicate anche alle regioni che si collocano nella zona gialla di cui alla lettera b) del medesimo comma, qualora gli indicatori di cui al menzionato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020 specificamente individuati con decreto del Ministro della salute, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, attestino per tali regioni un livello di rischio alto.»;

g) al comma 16-sexies, le parole «in uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «nella zona bianca di cui alla lettera a) del comma 16-septies»;

h) il comma 16-septies è sostituito dal seguente: «16-septies.

Sono denominate:

a) **“Zona bianca”**: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è **inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive**;

b) **“Zona gialla”**: le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

c) **“Zona arancione”**: le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d) del presente comma;

d) **“Zona rossa”**: le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni

100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è superiore al 40 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è superiore al 30 per cento.»

2. **Fino al 16 giugno 2021** il monitoraggio dei dati epidemiologici è effettuato sulla base delle disposizioni di cui di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti al giorno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto, nonché delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due sistemi di accertamento di cui al primo periodo, ai fini dell'ordinanza di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in caso di discordanza le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore.

Art. 14

Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19

1. La certificazione verde COVID-19, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale.

2. La certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

Art. 15

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Art. 16

Disposizioni di coordinamento

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

2. Resta fermo, per quanto non modificato dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Art. 17

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì **18 maggio 2021**

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Visto, il Guardasigilli: **Cartabia**



Correlati



IL GENERALE VITO BARDI HA FIRMATO ORDINANZA NUMERO 5

27 Febbraio 2021
In "Attualità"



IL GENERALE VITO BARDI HA FIRMATO ORDINANZA NUMERO 11

27 Marzo 2021
In "Attualità"



IL GENERALE VITO BARDI HA FIRMATO ORDINANZA NUMERO 10

26 Marzo 2021
In "Attualità"

← POLESE DIFENDE LA SANITÀ DI MELFI

FUGA DI GAS A PICERNO IN VIA CAVOUR →

 Potrebbe anche interessarti



MALORE PER BOLOGNETTI DOPO SIT-IN IN REGIONE

 10 Luglio 2020



ALTAMURA: AGGIUDICATO SERVIZIO DI ASILO NIDO


 6 Novembre 2019




UNISCITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM 

 31 Marzo 2021

I più letti





t.me/lecronache
unisciti al nostro canale telegram

ARCHIVI

Seleziona il mese

l'edizione di oggi

622 TV DIGITALE TERRESTRE
CANALE

stampa tivù radio digital



www.facebook.com/CronacheLucane

Tag

arresti arresto bardi Bari
basilicata calcio
carabinieri contagi
coronavirus
covid covid 19
Covid19 cronache
cronache lucane
cultura droga edicola
edizione emergenza
emergenza sanitaria
giornale
informazione lavoro
le cronache lucane
maratea matera melfi
Muro Lucano news
notizie ospedale pagine

Sponsor



pandemia polizia
potenza Puglia
regione regione
basilicata sanità scuola
sindaco sport taranto tv

Copyright © 2021 [Le Cronache Lucane](#). Tutti i diritti riservati.
Tema: [ColorMag](#) di [ThemeGrill](#). Powered by [WordPress](#).

Le Cronache
www.lecronache.info

www.facebook.com/CronacheLucane

stampa tivù radio digital

TV DIGITALE TERRESTRE

sky SUL DECOR 5422

www.lecronache.info

Questo sito fa uso di cookie per migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti [Impostazioni](#) [ACCETTO](#)